



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmiroli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Soci Ordinari

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro

Partner di Studio

Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 12
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel.0522.927202

Borgo della Salnitrrara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel.0521.941760

P.I. 02735450351
Mail labour@labourconsulting.com
Pec labourconsulting@legalmail.it
Web www.labourconsulting.com

Ai Clienti in indirizzo
Loro sedi

Parma-Reggio Emilia, 30.11.2023.

Oggetto: lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c. – superamento dei 5.000 euro dei compensi percepiti dal lavoratore autonomo

Come noto, i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art. 2222 C.C. e gli incaricati alle vendite a domicilio, a decorrere dall'1.1.2004, sono tenuti all'iscrizione nella Gestione Separata presso l'INPS, qualora il reddito annuo derivante da tali attività superi i 5.000 euro (art. 44, comma 2, L. 326/2003). La norma stabilisce, inoltre, che per la contribuzione si applichino le "modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata".

In estrema sintesi l'obbligo contributivo per le collaborazioni autonome occasionali è così caratterizzato:

- L'obbligo sorge nel momento in cui i compensi del singolo collaboratore superino i 5.000 euro nell'anno solare, verificando a tal fine tutti i compensi percepiti anche presso altri committenti;
- Il committente che nella progressione dell'anno solare eroga compensi che, sommati ai precedenti già percepiti dal collaboratore anche con diversi committenti comportano il superamento dei 5.000 euro, per la parte eccedente tale soglia deve farsi carico della contribuzione alla gestione separata Inps;
- La misura di contribuzione dovuta è quella ordinariamente prevista per l'anno considerato;
- Il contributo suddetto è, come di consueto, ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore;
- L'onere contributivo come sopra descritto deve essere assolto con versamento in F24 entro il 16 del mese successivo a quello di percezione dei compensi superiori ai 5.000 euro nell'anno solare, nonché con effettuazione della denuncia mensile Uniemens per la rendicontazione all'Inps della contribuzione.

La presente nota è inviata, come abitualmente in questo periodo, per ricordare a tutti i Clienti di analizzare con attenzione le situazioni degli eventuali collaboratori occasionali in essere, soprattutto in presenza di rapporti con collaboratori che abbiano avuto una pluralità di committenti nell'anno solare, raccomandando di monitorare i compensi e verificare il più volte citato limite dei 5.000 euro.

Qualora nel corso dell'anno trascorso, sulla base di quanto sopra ricordato, si fosse verificata l'insorgenza dell'obbligo contributivo e tale obbligo non fosse stato assolto, ovvero non fosse stato segnalato al nostro Studio ai fini della produzione della denuncia mensile Uniemens, Vi invitiamo a prendere contatti con i nostri uffici per la gestione delle singole casistiche.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

Labour Consulting Srltp